

AGGIORNAMENTO al volume *Manuale pratico e Formulario della previdenza e della assicurazione sociale.*

Il **decreto legge n. 138 del 13/8/2011**, convertito in **legge n. 148 del 14/9/2011** (c.d. manovra di Ferragosto), contiene importanti novità interessanti anche la materia di previdenza ed assistenza sociale. Rinviano alla lettura integrale del predetto provvedimento legislativo, la manovra estiva ha disposto la **proroga per gli anni dal 2012 al 2014** della disposizione di cui all'art. 72 c. 11 D.L. n. 112/2008 relativa alla facoltà per le PP.AA. al compimento dell'anzianità contributiva di **quaranta anni**, di **risolvere il rapporto di lavoro** con preavviso di sei mesi (art. 1, c. 14 D. L. n. 138/2011 convertito nello stesso articolo e comma della legge n. 148/2011).

In aggiunta si prevede, all'art. 1 del D.L. citato (convertito nello stesso articolo e comma della legge n. 148/2011), il **graduale aumento, con incremento mensile**, dell'età di **pensionamento per le donne del settore privato**, con inizio a decorrere dal 2014 (anziché dal 2016) e con completamento previsto per il 2026 (anziché dal 1 gennaio 2032).

Il c. 21 dell'art. 1 del D.L. citato (convertito nello stesso articolo e comma della legge n. 148/2011) mira ad equilibrare le regole di **decorrenza del pensionamento nel settore della scuola** e degli **altri settori produttivi**, prevedendo **un'unica finestra di uscita** all'inizio dell'anno scolastico o accademico: a decorrere dal 1 gennaio 2012 la disciplina delle finestre dei trattamenti pensionistici per il personale del comparto scuola decorre dall'inizio dell'anno accademico o scolastico che ricade nell'anno solare successivo rispetto a quello di maturazione dei requisiti.

L'art. 1 c. 22 e 23 D. L. n. 138/2011 del D.L. citato (convertito nello stesso articolo e comma della legge n. 148/2011) prevede, inoltre, **dal 13/8/2011**, il **posticipo** di sei mesi della prima scadenza utile per il riconoscimento dei **trattamenti di fine servizio** per il **pensionamento di vecchiaia o per limiti di servizio** (attualmente esentati); il c. 23 dell'art. 1 del D.L. citato (convertito nello stesso articolo e comma della legge n. 148/2011) prevede l'incremento da sei mesi a ventiquattro mesi il posticipo della prima scadenza utile per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio per il **pensionamento anticipato** (con esclusione dei casi per limiti di servizio; nel qual caso il posticipo è di sei mesi).

Inoltre ai fini della **liquidazione del trattamento di fine servizio e del trattamento di quiescenza** per tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, la manovra prevede che l'ultimo stipendio vada individuato **nell'ultima retribuzione percepita** prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni (art. 1, c. 32 D. L. cit. del D.L. citato, convertito nello stesso articolo e comma della legge n. 148/2011). Tale misura si applicherà anche agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del testo legislativo nonché agli incarichi aventi decorrenza successiva al 1/10/2011 (art. 1 c. 32 cit. del D.L. citato, convertito nello stesso articolo e comma della legge n. 148/2011).